

**COMUNE DI GASSINO TORINESE  
(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)**

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI GASSINO TORINESE ED  
IL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO**

**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 59 E SS. D.LGS. N. 50/2016  
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI  
"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON QUINDICI CLASSI" NEL  
COMUNE DI GASSINO TORINESE – CUP B38E18000050006 – CIG 94130316E9.**

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU M. 4-C. 1-I. 3.3



**DISCIPLINARE DI GARA**

**INDICE**

PREMESSA

**SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI**

1. STAZIONE APPALTANTE:
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
3. TIPOLOGIA DI APPALTO
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
6. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
7. IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE
8. DURATA DELL'APPALTO, TERMINE DI ESECUZIONE, OPZIONI E RINNOVI

**SEZIONE II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
10. REQUISITI GENERALI
11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
12. REQUISITI INERENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
13. REQUISITI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE
14. AVVALIMENTO
15. SUBAPPALTO
16. AVCPASS, PASSOE E VERIFICA DEI REQUISITI, CONTRIBUTO ANAC

**SEZIONE III – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

17. SOPRALLUOGO
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
19. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
20. CONTENUTO DEL PLICO
21. CONTENUTO DELLE BUSTE

**SEZIONE IV – PROCEDURA DI GARA**

22. FASE DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 24. FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
- 25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- 26. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
- 27. RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI
- 28. FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
- 29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 30. AGGIUDICAZIONE

**SEZIONE V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

- 31. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
- 32. VERIFICHE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

**SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI**

- 33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 35. ALTRE INFORMAZIONI

**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 59 E SS. D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON QUINDICI CLASSI" NEL COMUNE DI GASSINO TORINESE – CUP B38E18000050006 – CIG 94130316E9.**



## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PREMESSA**

Il presente Disciplinare ha ad oggetto la procedura di affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori relativamente alle opere di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON QUINDICI CLASSI" da realizzarsi nel Comune di Gassino Torinese, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 59 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito anche "Codice").

In particolare, l'intervento ha ad oggetto la realizzazione di una nuova scuola elementare NZEB in grado di garantire una scuola conforme agli standard del D.M. 19/12/75, con spazi dedicati alla cittadinanza con quindici classi dimensionate in maniera corretta e servite con ampio locale sporzionamento, refettorio, palestra, direzione didattica. Il tutto, come meglio descritto nel Capitolato speciale e negli ulteriori elaborati progettuali a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://cucgassinosanesebastianio.traspare.com/> (di seguito, "Portale").

## **SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI**

### **1. STAZIONE APPALTANTE:**

COMUNE DI GASSINO TORINESE, Piazza A. Chiesa n. 3 – 10090 (TO)

Tel.: +39 011 9600777 – Fax: +39 011-9818380

Email: protocollo@comune.gassino.to.it

PEC: gassino@cert.ruparpiemonte.it

Sito istituzionale: www.comune.gassino.to.it

### **2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Anna CASALONE

Tel.: +39 011 9600777 – Fax: +39 011-9818380

Email: resp.servizitecnici@comune.gassino.to.it

PEC: gassino@cert.ruparpiemonte.it

### **3. TIPOLOGIA DI APPALTO**

Appalto integrato: servizio di progettazione esecutiva e lavori.

### **4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Appalto da aggiudicare all'esito dell'esperimento di una procedura di gara aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e ss., D.Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti elementi:

- offerta tecnica: max **80 punti**

- offerta tempo: max **5 punti**

- offerta economica: max **15 punti**

### **5. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

### 5.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e delle provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimate le prestazioni di progettazione esecutiva e lavori relativamente alle opere di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA CON QUINDICI CLASSI" da realizzarsi nel Comune di Gassino Torinese. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Definitivo e dai relativi allegati.

Il luogo di svolgimento del lavoro è: Comune di Gassino Torinese, Via Regione Fiore – codice ITC11

I codici assegnati all'intervento sono: CUP B38E18000050006 – CIG 94130316E9.

### 5.2. Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti per i seguenti motivi: la suddivisione in lotti non risulta tecnicamente possibile in quanto sussiste una stretta interrelazione tecnica, oltre che organizzativa e logistica, fra le prestazioni di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. Dunque, la suddivisione in lotti risulta tecnicamente non applicabile oltre che economicamente non conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce, tra l'altro, il conseguimento di migliori condizioni economiche.

## 6. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 6.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Criteri di valutazione delle offerte tecniche;
- Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato B – Offerta tecnica;
- Allegato C.1 – Offerta tempo;
- Allegato C.2 – Offerta economica;
- Allegato D – DGUE;
- Allegato E – Dichiarazioni del progettista;
- Progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi elaborati;
- Schema determinazione parcella progettazione esecutiva;
- Manuale operativo gara telematica.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi** (CAM) di cui al D.M. 11.10.2017 (Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

La documentazione è disponibile al seguente indirizzo web:

- <https://www.comune.gassino.to.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1096&idArea=1580&idCat=3653&ID=3653&TipoElemento=categoria>
- <https://cucgassinosansebastiano.trasparenza.com/>

### 6.2. Chiarimenti

Tutta la documentazione inerente la procedura di gara e le notizie necessarie possono essere richieste mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "richiesta chiarimenti", fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 6.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma telematica.

In particolare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, ai sensi dell'art. 5-bis e dell'art. 6 del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 e del DPCM 27.07.2011 verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 7. IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE

### 7.1. Importo stimato dell'appalto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge: € 5.964.134,88

- importo complessivo dei lavori a base d'asta pari ad € 5.800.000,00 oltre IVA di cui:
  - € 5.680.000,00 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di costi della manodopera computati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 in € 1.322.604,22;
  - € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- importo dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
  - € 164.134,88 soggetti a ribasso;i costi relativi alla sicurezza del servizio di progettazione sono pari a zero, considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi d'interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

### 7.2. Classificazione dei lavori e delle opere da progettare:

LAVORAZIONE	CLASSIFICA	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	%	PREVALENTE / SCORPORABILE
OG1 Edifici civili e industriali	V	4.182.211,23	4.095.682,72	86.528,51	72,107	PREVALENTE
OG11 Impianti tecnologici	IV	1.617.788,77	1.584.317,28	33.471,49	27,893	SCORPORABILE
		5.800.000,00	5.680.000,00	120.000,00	100	

**N.B. 1:** Per le categorie specialistiche si applica il DM Infrastrutture 10.11.2016, n. 248. Si precisa che, per la categoria OG11 non è consentito l'avvalimento, in quanto trattasi di SIOS, ai sensi dell'art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016.

**N.B. 2:** Le lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria. Il concorrente in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 D.P.R. n. 207/2010, è pertanto obbligato a subappaltare dette lavorazioni a impresa qualificata, purché comunque in possesso della necessaria qualificazione.

In virtù di quanto disposto all'art 61, comma 2, del DPR n. 207/2010, *“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2”*.

### 7.3. Categorie progettuali di cui si compone l'intervento:

CATEGORIE DM 17.06.2016	ID OPERE DM 17.06.2016	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO OPERE	IMPORTO TARIFFARIO
EDILIZIA	E.08	0.95	€ 2.200.000,00	€ 61.723,88
STRUTTURE	S.03	0.95	€ 1.950.000,00	€ 55.356,72
IMPIANTI	IA.02	0.85	€ 1.250.000,00	€ 28.408,26
IMPIANTI	IA.03	1.15	€ 400.000,00	€ 18.646,02
N.B.: le spese generali di studio sono incluse.				
Totale importo soggetto a ribasso				<b>€ 164.134,88</b>

#### 7.4. Modalità di determinazione del corrispettivo.

A corpo, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, D.lgs. n. 50/2016.

#### 7.5. Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa nei limiti ed alle condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto.

### 8. DURATA DELL'APPALTO, TERMINE DI ESECUZIONE, OPZIONI E RINNOVI

#### 8.1. Termine di esecuzione per la progettazione:

L'appaltatore dovrà consegnare il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati progettuali previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010 entro e non oltre **45 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto di appalto o antecedente in caso di consegna in via d'urgenza al ricorrere dei presupposti di legge;

#### 8.2. Termine di esecuzione per i lavori:

Il termine per ultimare i lavori compresi nell'appalto è di **540 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'appaltatore **si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori**, come risultante dall'offerta tempo in sede di gara.

Il tempo complessivo per ultimare i lavori sarà rideterminato all'atto della consegna, detraendo dalle durate previste dal Cronoprogramma di progetto l'offerta tempo presentata dell'appaltatore in sede di gara, recante riduzione del termine di esecuzione dei lavori posto a base di gara.

## SEZIONE II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### 9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

**9.1.** Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

**9.2.** Sono ammesse a partecipare alla gara gli operatori economici aventi sede in uno Stato della CEE, alle condizioni previste dalla vigente normativa. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, ► **pena l'esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78).

**9.3.** Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di Rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di Rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di Rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- la Rete di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la Rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di Rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la Rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di Rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di Rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la Rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di Rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di Rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di Rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di Rete.

A tal fine, se la Rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

## **10. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi della normativa antimafia.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 6.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari al **30 per cento di occupazione giovanile**, una quota pari al **30 per cento di occupazione femminile** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore** a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a ► **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 12. REQUISITI INERENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

### 12.1. Idoneità professionale

**a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 12.2. Capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa

**b) L'attestazione di qualificazione (SOA)** costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa ai fini dell'affidamento dei lavori di cui al presente avviso. I concorrenti, ► **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, relativamente alle lavorazioni oggetto di appalto, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e 61 del DPR n. 207/2010, la qualificazione nella categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si evidenzia come l'obbligo dell'attestazione di qualificazione (SOA) **OG1 classifica V**, nella categoria prevalente, comporta altresì ai sensi dell'art. 63 comma 1, DPR n. 207/2010 e s.m.i., il **possesso di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001** in corso di validità.

Gli operatori economici possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61 del DPR n. 207/2010. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2, del medesimo DPR n. 207/2010.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Le imprese appartenenti ad altri Paesi UE non in possesso di attestazione SOA, possono partecipare documentando, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ottenimento dell'attestazione (art. 62 D.P.R. n. 207/2010).

Si precisa, inoltre, che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 l'appaltatore dovrà essere in possesso dell'abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) D.M. n. 37/2008.

**b.1) possesso di una registrazione EMAS** (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, **oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità**. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con

particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

**b.2) certificazione SA 8000:2014 o equivalente** (in alternativa, dimostrazione di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con D.M. 06.06.2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»).

### **12.3. Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese.**

Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in Rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di Rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre a quanto indicato nel presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti nella **misura minima del 40%** mentre le mandanti devono possedere ciascuna **almeno il 10%** dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di Rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 secondo periodo, del medesimo Decreto, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; tale divieto vige anche per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili).

## **13. REQUISITI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE**

### **Requisiti del concorrente:**

#### **13.1. Idoneità professionale**

##### **c) Requisiti di cui al D.M. 02.12.2016 n. 263**

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nell'Istanza di partecipazione (**Allegato A**), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**c.1.)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenterà registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### **Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:**

**d) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nell'Istanza di partecipazione (**Allegato A**), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato (architettonico, strutture, impianti) e del professionista responsabile del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche;

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:**

**e) Abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni (**Allegato A**), i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

**Per il professionista antincendio:**

**f) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.**

Il concorrente indica, nell'Istanza di partecipazione (**Allegato A**), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista esperto in acustica:**

**g) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 come tecnico competente in acustica.**

Il concorrente indica, nell'Istanza di partecipazione (**Allegato A**), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**h) Un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione delle conformità.**

Il concorrente indica, nell'Istanza di partecipazione (**Allegato A**), il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **13.2. Capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa**

**i) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura** di cui all'art. 3 lettere vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati negli nei migliori 3 esercizi degli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno a **2 (due) volte** l'importo degli onorari previsti e precisamente **€ 164.134,88 x 2 = € 328.269,66**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 ed all. XVII parte I, D.Lgs. n. 50/2016:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

**l) Espletamento di servizi di ingegneria ed architettura negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA E ID DELLE OPERE	CORRISPONDENZA L. 143/49	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA E.08	I/c	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
STRUTTURE S.03	I/g	€ 1.950.000,00	€ 1.950.000,00
IMPIANTI IA.02	III/b	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
IMPIANTI IA.03	III/c	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Per le categorie S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

A tale riguardo l'operatore economico concorrente dovrà specificare per ciascun lavoro, il committente, le classi e le categorie individuate sulla base delle elencazioni di cui alla Tariffa Professionale vigente, il soggetto che ha svolto il servizio, la natura delle prestazioni effettuate e l'importo dei lavori.

La comprova del requisito sarà fornita mediante certificazioni e/o attestazioni dei committenti, corredate di copia dei disciplinari di incarico e della documentazione fiscale (fatture) attinenti lo svolgimento degli incarichi.

m) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, **almeno pari a 0,4 volte** il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

**Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

CATEGORIA E ID DELLE OPERE	CORRISPONDENZA L. 143/49	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA E.08	I/c	€ 2.200.000,00	€ 880.000,00
STRUTTURE S.03	I/g	€ 1.950.000,00	€ 780.000,00
IMPIANTI IA.02	III/b	€ 1.250.000,00	€ 500.000,00
IMPIANTI IA.03	III/c	€ 400.000,00	€ 160.000,00

Per la categoria STRUTTURE S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie IMPIANTI IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative, rispettivamente, alle seguenti IMPIANTI IA.02 e IA.03 in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi dichiarati.

**n) Personale**

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, il numero di unità minime di tecnici è pari a **n. 7 (sette) unità** comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il **gruppo di lavoro minimo**:

<b>PROFESSIONALITA' MINIME RICHIESTE</b>	
<b>1 – ingegnere o architetto</b>	<b>Progettazione strutturale</b>
<b>2 – ingegnere o architetto</b>	<b>Progettazione architettonica</b>
<b>3 – ingegnere o architetto, perito</b>	<b>Progettazione impiantistica</b>
<b>4 – abilitazione D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</b>	<b>Coordinamento sicurezza in fase di progettazione</b>
<b>5 – professionista antincendio (D.M. 05/08/2011)</b>	<b>Progettazione e presentazione progetto ai VV.FF.</b>
<b>6 – tecnico competente in acustica</b>	<b>Requisiti acustici passivi e progettazione acustica</b>
<b>7 – ingegnere, architetto</b>	<b>Esperto aspetti energetici ed ambientali degli edifici</b>

**Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 7 unità** che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

**Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 7 unità** che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate.

Con riferimento ai professionisti singoli o associati o società o consorzi ai fini dei requisiti si richiamano le norme contenute nel D.M. 02.12.2016, n. 263. In particolare per le società si richiama quanto previsto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 02.12.2016, n. 263.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

#### **In caso di sub-raggruppamento temporaneo tra professionisti:**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. n. 263/2016** di cui al **punto 13.1 lett. c)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 13.1 lett. c.1)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. d)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. e)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. g)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 42/2017 come tecnico competente in acustica è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. h)** relativo alle certificazioni rilasciate da un organismo di valutazione delle conformità secondo la norma internazionale ISO/TEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (RATING SYSTEMS) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali prodotti sono: Breeam Casaclima, ITACA, Leed, Well) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 13.2 lett. i)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al **punto 13.2 lett. l)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al **punto 13.2 lett. l)** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale tenuto conto della specificità qualitativa delle prestazioni richieste.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al **punto 13.2 lett. m)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. Come chiarito dall'ANAC nella seduta di Consiglio del 14.11.2018: *“Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria”.*

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 13.2 lett. m)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito del personale di cui al **punto 13.2 lett. n)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

### **Indicazioni per i consorzi stabili**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del **D.M. n. 263/2016** di cui al punto **13.1 lett. c)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 13.1 lett. c.1.)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **13.1 lett. d)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 di cui al punto **13.1. lett. e)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. g)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 42/2017 come tecnico competente in acustica è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 13.1 lett. h)** relativo alle certificazioni rilasciate da un organismo di valutazione delle conformità secondo la norma internazionale ISO/TEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (RATING SYSTEMS) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali prodotti sono: Breeam Casaclima, ITACA, Leed, Well) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**Se l'operatore economico è provvisto dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione** i requisiti per la progettazione dovranno essere dimostrati attraverso il proprio *staff* di progettazione. Qualora lo staff di progettazione non sia in grado di comprovare detti requisiti, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi in RTI con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei suddetti requisiti.

E' inoltre **necessario** che l'attestazione SOA riporti l'annotazione in calce a comprova della qualificazione per progettazione e costruzione per classifiche adeguate ai lavori da progettare e costruire come da tabella su esposta.

**Se l'operatore economico è sprovvisto dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione**, ovvero di sufficiente attestazione SOA per prestazioni di progettazione, per soddisfare i requisiti dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dei suddetti requisiti.

**Non è ammesso** il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti che presentino offerta, sotto qualsiasi forma, e per società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione di entrambi gli operatori economici.

### **13.3. Ulteriori indicazioni per i raggruppamenti, i consorzi e le reti di imprese.**

Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.

50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in Rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di Rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre a quanto indicato nel presente Disciplinare di gara.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di Rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di Rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7 secondo periodo, del medesimo decreto, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili).

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui il **raggruppamento sia di tipo orizzontale**:

- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica non frazionabili, devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica frazionabili devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, rispettando le proporzioni fra i soggetti raggruppati (laddove specificate), fermo restando che il mandatario deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Nel caso in cui il **raggruppamento sia di tipo verticale**:

- il mandatario deve assumere almeno l'esecuzione della prestazione principale e possedere i relativi requisiti; qualora assuma anche l'esecuzione di una o più prestazioni secondarie, deve possedere altresì i relativi requisiti;
- i mandanti devono possedere i requisiti relativi alle prestazioni secondarie di cui assumono l'esecuzione.

Nel caso di **raggruppamento misto**, in cui il mandante/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un sub-raggruppamento di tipo orizzontale, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti, nell'ambito del sub-raggruppamento orizzontale e relativamente alle prestazioni assunte da quest'ultimo, secondo le medesime modalità sopra indicate.

#### 14. AVVALIMENTO

In attuazione dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in Rete, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.

A tal fine l'offerente indica nell'apposita sezione del DGUE la **denominazione dell'impresa ausiliaria** di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella Busta "A – Documentazione amministrativa".

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'indicazione dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento resa mediante la compilazione e sottoscrizione da parte della impresa ausiliaria di un DGUE distinto.

L'offerente allega, altresì, inserendolo nella Busta "A – Documentazione amministrativa", l'originale o la copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in

modo determinato e specifico”. Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, ► **a pena di esclusione**, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. La Stazione Appaltante provvederà a trasmettere all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Trovano applicazione gli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016.

## **15. SUBAPPALTO**

### **Progettazione**

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni inerenti alla progettazione, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

### **Lavori**

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del medesimo Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al contratto di subappalto.

Ove consentito e limitatamente alle prestazioni subappaltabili, **il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi del modello di formulario DGUE. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’**esclusione** dalla gara.

Ove consentito e limitatamente alle prestazioni subappaltabili, ai sensi del comma 4, dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

— il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

— all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del medesimo Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

La Stazione Appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **16. AVCPASS, PASSOE E VERIFICA DEI REQUISITI, CONTRIBUTO ANAC**

La Stazione Appaltante stipulerà il contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare di gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno registrarsi al sistema AVCPass al fine di ottenere il documento PASSOE.

Ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente disciplinare, gli operatori economici sono tenuti al pagamento del contributo all'ANAC nella misura di € 200,00 che potrà avvenire tramite il servizio di Gestione Contributi Gara, con le modalità indicate sul portale dell'Autorità.

## **SEZIONE III – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **17. SOPRALLUOGO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, D.L. 16/07/2020 n. 76 il sopralluogo è strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare.

Per la partecipazione alla gara il concorrente deve previamente effettuare un sopralluogo dei luoghi di esecuzione dell'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo è ► **causa di esclusione**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato **dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00**, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio LL.PP. mediante Email: protocollo@comune.gassino.to.it (e p.c. mail resp.servizitecnici@comune.gassino.to.it) o PEC: gassino@cert.ruparpiemonte.it, fino al quinto giorno antecedente la data di presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e della documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato,

dependente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo operatore economico concorrente.

Nel caso di RTI, il sopralluogo potrà essere svolto anche da un rappresentante della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di Rete di imprese da uno dei rappresentanti delle Imprese aderenti alla Rete.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della Stazione Appaltante.

## **18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

**18.1.** Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**18.2.** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

**a)** devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 *“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*;

**b)** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

**c)** devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in Rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

**18.3.** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 28.12.2000 n. 445.

**18.4.** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

**18.5.** E' applicabile il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

**18.6.** Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

## **19. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre le ore **12,00** del **03/11/2022**, secondo le indicazioni previste dal Manuale operativo di gara telematica allegato al presente disciplinare di gara.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://cucgassinosansebastiano.traspare.com/>

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno **firmare digitalmente** tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara.

## **INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:**

## **FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale**

La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

## **FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica**

Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

**1) Inserimento Documentazione Amministrativa:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita **“BUSTA AMMINISTRATIVA”**.

**2) Inserimento Documentazione Tecnica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita **“BUSTA TECNICA”**.

**3) Inserimento Offerta Economica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita **“BUSTA ECONOMICA”**.

**4) Invio Offerta:** completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione **“INVIO OFFERTA”** potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”** contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

**In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.**

### **Avvertenze**

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”** contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'**hash MD5** calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”**, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella **“BUSTA DI GARA TELEMATICA”** e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti **hash md5**, entro i termini di scadenza indicati nel bando/disciplinare di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione **“INVIO OFFERTA”**.

### **Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.**

La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara;

- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale operativo di gara telematica, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

### **19.1. “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella presente Busta deve essere inserita la seguente documentazione, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito:

▪ **Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative**, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e Allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato A**), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente Disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

▪ **DGUE (Documento di gara unico europeo)** redatto secondo le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente; nel caso in cui l'operatore economico partecipi insieme ad altri soggetti, questi ultimi dovranno allegare un DGUE distinto (**Allegato D**).

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della Stazione Appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara, utilizzando l'apposito Allegato.

▪ **Dichiarazioni del/i progettista/i** redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e Allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato E**), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme ed alle quali andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

▪ **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS gestito dall'ANAC per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, comma 2 e dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

▪ **D. Garanzia provvisoria**, in originale, di € **116.000,00** (Euro centosedicimila/00), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (€ 5.800.000,00) al netto delle spese di progettazione (pari ad € 164.134,88), I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio del dimezzamento della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare, congiuntamente alla documentazione qui richiesta, fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

La garanzia provvisoria dovrà essere redatta in conformità al D.M. n. 31 del 19.01.2018 e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della

Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia ► **a pena di esclusione** ed ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 deve contenere l'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia deve avere validità di **180 giorni** dal termine ultimo fissato nel presente Disciplinare per la presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

▪ **Attestazione SOA**, in copia resa autentica ai sensi del DPR n. 445/2000, avente corso di validità per le Categorie e Classi di lavori richieste;

▪ **Attestazione di presa visione dei luoghi** rilasciata dalla Stazione Appaltante a seguito di avvenuto sopralluogo da parte dell'Operatore economico.

▪ **In caso di avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente deve obbligatoriamente produrre:

a) una dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché le modalità operative con cui avverrà la messa a disposizione dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria. Non sono ammessi contratti di avvalimento con indicazioni generiche e non riferite alla presente gara.

▪ **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica;

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorziate.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziate.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con Allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura

privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

▪ **Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

## **19.2. “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” (MAX 80 PUNTI)**

La Busta “B” dovrà contenere al suo interno ► **a pena di esclusione** l'offerta tecnica composta da una **Relazione tecnica** descrittiva elaborata attraverso l'esplicitazione dei capitoli e sotto-capitoli corrispondenti all'**Allegato 1** contenente i criteri di valutazione delle offerte tecniche. Dovrà essere articolata in singoli capitoli e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.

In particolare, la Relazione tecnica dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore alle 20 pagine (solo fronte, no retro), formato A4, carattere Time New Roman, interlinea singola, dimensione 12, margini 2 cm su ognuno dei quattro lati del foglio.

La Relazione tecnica potrà, inoltre, essere accompagnata da eventuali Elaborati progettuali al mero fine di illustrare il contenuto della Relazione tecnica. **Si precisa, pertanto, che il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito unicamente sulla base del contenuto della suddetta Relazione tecnica** e che il contenuto di eventuali Elaborati non verrà considerato se non a fini meramente illustrativi.

**ATTENZIONE.** L'offerta tecnica non deve recare, ► **pena l'esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto o all'offerta tempo, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica o temporale del concorrente. L'offerta tecnica, ► **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

## **19.3. “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA ED OFFERTA TEMPO”**

L'offerta economica deve essere formulata compilando preferibilmente in conformità ai modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, indicando ► **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

### **► C.1. OFFERTA TEMPO: RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI (MAX 5 PUNTI)**

— **Offerta tempo** predisposta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (o modello equivalente predisposto dall'offerente) e recante riduzione del termine di esecuzione dei lavori posto a base di gara e pari a **540 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Non è consentita un'offerta di riduzione temporale superiore a 30 giorni. In caso di superamento verrà comunque considerata la riduzione massima di 30 giorni.

Qualora vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

**N.B.** La mancata formulazione dell'offerta tempo da parte del concorrente sarà considerata equivalente all'indicazione di un tempo utile di esecuzione dei lavori pari a 540 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, comporterà la mancata assegnazione del relativo punteggio.

### **► C.2. OFFERTA ECONOMICA (MAX 15 PUNTI) contenente:**

#### **OFFERTA ECONOMICA LAVORI (MAX 13 PUNTI)**

– **ribasso unico percentuale per le prestazioni di lavori** (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad € **5.680.000,00** I.V.A. esclusa, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 120.000,00;

– **costi propri o aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;

– **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **OFFERTA ECONOMICA SERVIZI (MAX 2 PUNTI)**

– **ribasso unico percentuale per le prestazioni di servizi inerenti alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad € **164.134,88** I.V.A. ed oneri esclusi; l'importo per la progettazione si intenderà remunerativo di tutte le attività relative alla progettazione esecutiva (comprensiva di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa).

**N.B.** La mancata indicazione dei suddetti elementi è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Qualora vi sia discordanza tra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, parziali o condizionate.

Nella Busta C ► **a pena di esclusione** non devono essere inseriti altri documenti oltre all'offerta compilata secondo le modalità di cui ai punti C.1 e C.2.

L'offerta economica deve essere sottoscritta ► **a pena di esclusione**, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di RTI costituito, dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria ed alla stessa andrà Allegato l'Atto costitutivo del RTI medesimo dal quale risulti il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo.

Nel caso di Consorzio già costituito dal legale rappresentante dello stesso.

Nel caso di RTI o Consorzio costituendi, la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate e/o consorziate.

Nel caso di Rete d'impresa:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:

In tal caso l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E..

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:

In tal caso l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

#### **20. CAUSE DI ESCLUSIONE**

I plichi contenenti le buste "A", "B" e "C" dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente Disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che presentano irregolarità essenziali, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 da riferire, esclusivamente, alle irregolarità sanabili.

Sono escluse dalla gara le ditte che presentano un plico con evidenti strappi o altri segni di manomissione tali da non fornire adeguate garanzie sulla sua integrità e riconducibilità al mittente. Analoga regola vale per le buste interne al plico. In aggiunta, per la "Busta C - Offerta Economica e Offerta Tempo", l'esclusione immediata opera anche nel caso in cui l'imbustamento dell'offerta non è idoneo a garantire la segretezza del ribasso offerto fino all'apertura della medesima Busta.

Sono esclusi gli operatori economici che non risultino in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. Sono altresì esclusi gli operatori economici che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

La mancata redazione o traduzione della documentazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

L'operatore economico è altresì escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nei termini assegnati dal Responsabile del Procedimento.

## **21. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui all'Istanza di ammissione ed al DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

## **SEZIONE IV – PROCEDURA DI GARA**

### **22. FASE DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI**

**22.1.** La data della prima seduta di gara telematica verrà comunicata ai concorrenti per mezzo PEC o attraverso il portale telematico <https://cucgassinosanesebastianio.trasparenze.com/> e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC prima della data fissata o, in alternativa, pubblicata sul profilo web della Stazione Appaltante e sul portale telematico <https://gassinotorinese.trasparenze.com/>.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC prima della data fissata o, in alternativa, pubblicate sul profilo web della Stazione Appaltante e sul portale telematico <https://cucgassinosanesebastianio.trasparenze.com/>.

**22.2.** Il Seggio di gara, eventualmente coadiuvato dalla Commissione, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura delle buste telematiche pervenute, in seduta pubblica, provvede alla verifica della ricezione delle buste telematiche

tempestivamente **presentate** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

**22.3.** Successivamente il Seggio di gara, eventualmente coadiuvato dalla Commissione, provvede all'apertura della Buste A ed alla verifica della rispondenza della documentazione alle disposizioni di gara e ad ogni altro adempimento richiesto.

**22.4.** Il Seggio di gara, eventualmente coadiuvato dalla Commissione, provvede dunque a:

– verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte riconducibili ad unico centro decisionale sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e alle conseguenti determinazioni;

– verificare che le imprese partecipanti non abbiano legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direzione tecnica in comune;

– verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), d.lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e i consorziati dalla gara. Non è consentito ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), D.Lgs. n. 50/2016 presentare offerta in raggruppamento temporaneo con una o più delle proprie consorziate;

– verificare l'insussistenza delle fattispecie di cui all'art. 48, comma 7, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

**22.5.** Ove applicabile, verrà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 50/2016.

**22.6.** Al termine di tali operazioni il Seggio di Gara, eventualmente coadiuvato dalla Commissione, provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, nonché ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, con eventuali contestuali comunicazioni a mezzo PEC ai concorrenti.

**22.7.** Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

**22.8.** Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

### **23. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è composta da un numero dispari di n. 3 membri e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al Seggio di gara o al RUP, anche nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di Committente, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **24. FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica ad aprire le Buste B dei soggetti ammessi ed a identificare i documenti di offerta tecnica ivi contenuti ed a richiudere le stesse.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

### **25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

**25.1.** L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

**25.2.** La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80

Offerta tempo	5
Offerta economica	15
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**25.3.** Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla secondo le modalità di seguito specificate e sulla base degli elementi contenuti nell'**Allegato 1 "Criteri di valutazione"** parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, con la relativa ripartizione dei punteggi che si potranno suddividere in:

- **"motivazionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- **"quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- **"tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45 punti** per il **punteggio tecnico** calcolato con le modalità di seguito descritte, **escluse l'offerta tempo e l'offerta economica**. Il **concorrente sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## 26. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui **Allegato 1 "Criteri di valutazione"** e le formule di seguito indicate.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 - i ► **casì di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### 26.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per l'offerta tecnica

• a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio **"motivazionale"** è attribuito un coefficiente mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario. Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato è come di seguito determinato:

– mediante l'attribuzione discrezionale, da parte di ogni Commissario di gara, del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare in merito alle proposte di ognuno dei concorrenti, sulla base della seguente griglia di valutazione:

0,00	Nulla	0,60	Discreta
0,10	Minima	0,70	Buona
0,20	Limitata	0,80	Eccellente
0,30	Evolutiva	0,90	Ottima
0,40	Significativa	1,00	Massima
0,50	Sufficiente	0,60	Discreta

– determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

• a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio **"quantitativo"** (ad esempio offerta tempo) è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare, con l'applicazione della seguente formula:

$$C_i = V_a/V_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**V<sub>max</sub>** = valore dell'offerta più conveniente;

**V<sub>a</sub>** = valore offerto dal concorrente *i*-esimo.

## **26.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per l'offerta economica**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 2:

**C<sub>i</sub> (per A<sub>i</sub> ≤ Asoglia) = X \* A<sub>i</sub> / Asoglia;**

**C<sub>i</sub> (per A<sub>i</sub> > Asoglia) = X + (1,00 - X) \* [(A<sub>i</sub> - Asoglia) / (A<sub>max</sub> - Asoglia)]**

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**A<sub>i</sub>** = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo;

**Asoglia** = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

**X** = 0,90

**A<sub>max</sub>** = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

## **26.3. Metodo per l'assegnazione del punteggio**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti come innanzi, procede, in relazione a ciascuna offerta e per ogni singolo criterio, all'attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula:

**P<sub>i</sub> = C<sub>ni</sub> x P<sub>n</sub>**

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*. del concorrente *i*;

**P<sub>n</sub>** = peso criterio *n*. di valutazione previsto dal disciplinare;

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio "tabellare", il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. I punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente vengono sommati a quelli qualitativi e quantitativi.

## **27. RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI**

**27.1.** La "prima riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente mediante utilizzo delle formule di cui al paragrafo 26.

**27.2.** La Commissione giudicatrice procederà alla apertura della busta contenente l'offerta economica di tutti i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio complessivo dell'offerta tecnica almeno pari a 45 punti, a seguito della prima riparametrazione effettuata sui singoli criteri dell'offerta tecnica medesima.

**27.3.** La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (45 punti) e li comunica al RUP di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.

## **28. FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

**28.1.** In nuova seduta pubblica, previa comunicazione di sede, giorno e ora a mezzo PEC agli offerenti, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed all'apertura delle Buste "C – OFFERTA TEMPO E OFFERTA ECONOMICA", esclusi i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento.

**28.2.** La Commissione procederà quindi all'apertura della **Busta "C"** e della **Busta "C1"** dei concorrenti ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

**28.3.** Quindi la Commissione procederà all'apertura della **Busta "C2"** e all'attribuzione dei relativi punteggi.

**28.4.** Successivamente, ai fini del calcolo del punteggio finale, la somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti per l'offerta tecnica, esclusa l'offerta tempo, sarà soggetta alla c.d. seconda riparametrazione, attribuendo il punteggio massimo di 80 punti all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i punteggi delle altre offerte in proporzione mediante utilizzo delle formule di cui al punto 26.

**28.5.** Sulla base del risultato, la Commissione stilerà la graduatoria sommando il punteggio conseguito dal singolo concorrente per l'offerta tecnica a seguito della seconda riparametrazione, ai punteggi conseguiti per l'offerta tempo e per l'offerta economica.

**28.6.** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per il prezzo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

**28.7.** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

## **29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti e con le modalità di cui all'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 – e in ogni altro caso in cui si ritengano sussistenti i presupposti – si procede alla valutazione dell'offerta che appaia anormalmente bassa. Ai fini del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta si considera il punteggio tecnico ottenuto dalle offerte antecedentemente alla prima riparametrazione.

Il RUP, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante, oppure della Commissione giudicatrice o di consulenti esterni, procede alla verifica della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità dell'offerta, con la procedura illustrata di seguito:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
  - b) il soggetto deputato alla verifica si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
  - c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
  - d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
  - e) il soggetto deputato alla verifica esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può richiedere per iscritto ulteriori precisazioni;
  - f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
  - g) il soggetto deputato alla verifica esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
  - h) prima della conclusione del procedimento di verifica, l'offerente può essere convocato ed invitato ad indicare ogni elemento che ritenga utile;
  - i) il soggetto deputato alla verifica può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni, dalle precisazioni e dall'audizione dell'offerente, in particolare qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
  - j) sono escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni eventuali, nonché all'esito di eventuale convocazione del concorrente, risultano, nel complesso, inaffidabili;
- Si procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

## **30. AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all'impresa aggiudicataria.

La Stazione Appaltante provvederà a dare informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.76, D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto potrà essere aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

## SEZIONE V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

### 31. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipulazione del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo della Stazione Appaltante. Tra gli obblighi previsti, l'aggiudicatario dovrà:

- produrre la **garanzia definitiva** di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori. Tale garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. Trova applicazione quanto previsto all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;

- produrre le **polizze assicurative**, come previste dal Capitolato Speciale d'Appalto Allegato al presente e costituente parte integrante;

- nel caso di aggiudicazione a RTI (non costituito): presentare la **scrittura privata autenticata** di cui all'art. 48, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;

- effettuare il versamento richiesto per le spese contrattuali secondo quanto comunicato da parte della Stazione Appaltante;

- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la Stazione Appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, inoltre, l'affidatario:

- comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione;

- deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della Stazione Appaltante.

### 32. VERIFICHE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

**32.1.** La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine sospensivo minimo di 35 giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.

**32.2.** La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, ove disponibile, la Stazione Appaltante procede alla stipulazione del contratto

anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

**32.3.** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione della prestazione anche in pendenza della formale stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa.

**32.4.** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

**32.5.** Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136.

**32.6.** Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.

**32.7.** Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

### **34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è la Stazione Appaltante di cui all'art. 1 del presente Disciplinare.

### **35. ALTRE INFORMAZIONI**

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta.

I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla Stazione Appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante non abbia proceduto alla stipulazione del contratto e/o alla richiesta di proroga, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti.

I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nella *lex specialis* di gara e nei relativi allegati.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82.  
Per quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio al d.lgs. n. 50/2016, ai relativi atti attuativi ed alla normativa comunque vigente ed applicabile.

Gassino, 05/10/2022

f.to digitalmente IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. arch. Anna CASALONE

*(Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)*